



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

Prot. n.

ORDINANZA N.81 DEL 26-05-2017

Oggetto :

ORDINANZA SEGNALAZIONE DANNO SISMA DEL 24/08/2016 -RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DOMANDA SIG.RA VENANZETTI LILIANA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 30/10/2016 si sono verificati alcuni eventi sismici di notevole entità che hanno interessato anche il territorio comunale, già coinvolto dalle precedenti scosse sismiche avvenute nelle date del 24/08/2016 e del 26/10/2016;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale con la registrazione di danni al patrimonio pubblico e privato;
- esiste il pericolo di un diretto ed ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nelle situazioni caratterizzate dalla presenza di gravi lesioni e danneggiamenti sui fabbricati situati nel territorio comunale;

VISTI:

- la segnalazione del danno prodotto dal sisma del 24/08/2016 e seguenti con contestuale richiesta di sopralluogo sul fabbricato ubicato in Viale XX Settembre, 1, effettuata da Venanzetti Liliana con istanza acquisita agli atti comunali al prot. n. 509 del 16/01/2017;
- l'esito della verifica di danno ed agibilità, di cui al sopralluogo effettuato in data 18/03/2017, realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" (SCHEDA n. 003, Squadra n. P2070) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05/05/2011, aggiornato con il DPCM del 08/07/2014, dal quale si evince che il locale sottotetto del fabbricato di proprietà dei Sigg. VENANZETTI LILIANA (CF VNNLLN32C60E783Y) e PETRACCI FRANCESCO (CF PTRFNC58E26E783K), ubicato in Viale XX Settembre, 1, e distinto catastalmente al Foglio 24 mappale n. 202 sub 3, è da ritenersi parzialmente inagibile (giudizio di tipo C);

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RAVVISATA, di conseguenza ed ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo del locale sottotetto dell'edificio di proprietà dei Sigg. VENANZETTI LILIANA (CF VNNLLN32C60E783Y) e PETRACCI FRANCESCO (CF

PTRFNC58E26E783K), ubicato in Viale XX Settembre, 1, e distinto catastalmente al Foglio 24 mappale n. 202 sub 3, dichiarato parzialmente inagibile in base all'esito della Scheda AeDES n. 003 di cui al sopralluogo eseguito in data 18/03/2017 dalla Squadra del Dipartimento della Protezione Civile n. P2070;

ATTESO che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

RILEVATO che il Comune di Mogliano, proprietario dell'unità immobiliare distinta catastalmente al Foglio 24 mappale n. 202 sub 3, ha già provveduto a transennare la zona sottostante al cornicione pericolante su Viale XX Settembre, 1, così come prescritto nella Scheda AeDES n. 003 di cui al sopralluogo eseguito in data 18/03/2017 dalla Squadra del Dipartimento della Protezione Civile n. P2070;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato, per n. 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

DICHIARA

l'inagibilità parziale dell'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, e ciò sino al perdurare delle condizioni rilevate.

ORDINA

- 1) l'immediato divieto di utilizzo di tutto il locale sottotetto del fabbricato ai proprietari ed a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;
- 2) che il/i proprietario/i o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, ponendo in essere, per le restanti porzioni del fabbricato, gli interventi da effettuarsi in ottemperanza a quanto indicato nella scheda allegata e sotto il controllo di un tecnico abilitato appositamente nominato allo scopo.

DISPONE

che:

1) il proprietario summenzionato proceda ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso richiesta di Permesso di Costruire o S.C.I.A. nel rispetto delle normative vigenti e di tutte le disposizioni e regolamentazioni che saranno emanate in materia in relazione all'evento sismico;

2) ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile, in relazione ai soli fini dei danni del sisma e con l'avvertenza che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

3) copia delle presente Ordinanza sia:

- pubblicizzata mediante affissione nelle forme di legge, nonché affissa anche in corrispondenza del fabbricato interessato ubicato in Viale XX Settembre, 1;

- notificata a tutti i soggetti interessati, nella fattispecie rappresentati da:

a) Ditta proprietaria VENANZETTI LILIANA (CF VNNLLN32C60E783Y), nata a MACERATA (MC) il 20/03/1932 e residente a Mogliano (MC) in Viale XX Settembre, 1;

b) Ditta proprietaria PETRACCI FRANCESCO (CF PTRFNC58E26E783K), nato a MACERATA (MC) il 26/05/1958 e residente in Via Santa Margherita – 60100 Ancona (An);

c) Prefettura di Macerata;

d) Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;

e) Ufficio di Polizia Municipale, quale soggetto incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento per il presente atto è l'Ing. Filippo Sampaolesi.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili, entro i termini sotto indicati e tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento:

- Ricorso al Prefetto di Macerata entro n. 30 giorni;

- Ricorso al TAR della Regione Marche entro n. 60 giorni;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro n.120 giorni.

Mogliano , li 26-05-2017



IL SINDACO
Dr. ZURA Flavio